

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III *bis*

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza cautelare n. 390/2020 nel giudizio RGN 15655/2019, proposto dai proff.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROVINCIA	CLASSI DI CONCORSO
Aiale	Carlotta	LAICLT88T62F839S	Napoli	A030, A053, AG55, AG56
Annunziata	Salvatore	NNNSVT75S04F839J	Napoli	A-29, A-30, AJ55, AJ56
Arpaia	Federica	RPAFRC84D53A717M	Salerno	A-29, A-30, AJ55, AJ56, A-55
Auriemma	Felice	RMMFLC68T10F839G	Napoli	A-01, A-14, A-17, A-03
Barucca Sebastiani	Cecilia	BRCCCL94C47L424S	Trieste	AN55, AN56, A030, A029
Bernardini	Paola	BRNPLA64A50L120S	Latina	A-29, A-30, AM56, AM55
Buti	Gregorio	BTUGGR79S23H223L	Parma	A030, A029, AN56, AN55
Calcara	Federica	CLCFRC91D43E974N	Cuneo	A-29, A-30, AG56, A-53, AG55, A-64
Cirino	Marco	CRNMRC94R07A489W	Avellino	AG56, AW55, A030, A029
Cogliati Dezza	Francesca	CGLFNC68S68H501S	Roma	A-10,A-07,A-09,A-61,A-62,A-17,A-01,A-16
Colarusso	Peppino	CLRPPN83H19A783S	Avellino	A029,A030,A055
Costa	Carlo	CSTCRL79A11A040O	Roma	A001,A007,A008, A009,A010,A004
Coviello	Eleonora	CVLLNR88D63A783B	Napoli	A029,A030,AJ55, AJ56,A059
Damiano	Valentina	DMNVNT89B44G702M	Pisa	A01,A09,A017,A016
De Maria	Giovanna	DMRGNN94H66A944H	Bologna	AJ55,AJ56,A-29,A-30,A-53,A-59,A-64
Di Lelio	Claudio	DLLCLD92P10E472G	Latina	AM56,AM55,A-30

Di Mezza	Anna Maria	DMZNM68B57Z404W	Frosinone	A-31,A-32, A-29,A-30
Fileti	Maria	FLTMRA78R53F158C	Messina	A-01,A-09,A-17
Fontana	Daniela	FNTDNL90D47F839P	Napoli	AA56,AA55,A-29,A-30
Francioni	Anna	FRNNNA75P59L120S	Latina	A055
Garito	Rosaria	GRTRSR65D65E043Y	Messina	AJ77,A032,A-53,A-29,A-30
Iannilli	Gregorio	NNLGGR76B10L182U	Roma	A029,A030,AL55,AL56
Lo Gatto	Alberto	LGTLRT65A21L219T	Lodi	A29, A30, A53,A64,A55
Maglia	Alessandro	MGLLSN86H30F537S	Catanzaro	A064
Malafrente	Valentina	MLFVNT83P62L259Y	Roma	A01, A08, A09, A017
Marrone	Maria	MRRMRA68M50F488V	Napoli	A-30
Medici	Giovanni	MDCGNN70C28F636Q	Benevento	A029, A030, AC55, AC56
Medici	Giuseppe	MDCGPP66A09F636B	Avellino	A029, A030, AC55, AC56
Napoli	Aniello	NPLNLL74M26H703Y	Avellino	AJ56, AJ55, A029, A030
Pappalardo	Rosa	PPRSO70C56C351Q	Messina	AB56, A030
Patrevita	Adriano	PTRDRN67B21B866P	Avellino	AB55, AB56, A-30, A-29
Picariello	Mariarosaria	PCRMRS66H50F839N	Napoli	A-05, B-18
Pugliese	Margherita	PGLMGH83M56F376L	Bari	A-55, A-30, A-29
Raia	Giuseppina	RAIGPP74D49C129Z	Salerno	A-14, A-17, A-16, A-09, A-08, A-01, A-30, ADSS, AD00
Raimondo	Vittorio	RMNVTR96B09D122U	Milano	A-29, A-30, A-53, A-55, AR55
Rasulo	Gabriella	RSLGRL91D50G693X	Caserta	A-57
Ricci	Eleonora	RCCLNR58E57I726B	Siena	AJ55, AJ56, A029, A030, A053
Righi	Enrico	RGHNRC92S07A794L	Bergamo	AJ55, AJ56, A030, A053, A064, A029

Rufo	Anna Maria	RFUNMR65D54H501I	Roma	A-30, AJ56, AJ55
Salvo	Alberto	SLVLR764S01D907N	Firenze	A029, A030, AK56
Sarigu	Leonardo	SRGLRD71S15B354C	Cagliari	A-30, AL55, AL56, A-55, A-56
Sarti	Vincenzo	SRTVCN89T22F839X	Napoli	A-30, A-29, AJ55, AJ56, A-53
Savona	Giuseppina	SVNGPP71A60D423U	Trapani	A001, A009, A017, A016
Scalese	Teresa	SCLTRS77L65L418U	Matera	A009, A001, A017
Silipo	Maria Novella	SLPMNV77S50C352K	Catanzaro	A001, A009, A016, A017
Spiriti	Pio	SPRPIO66B28A323L	Latina	AM56, AM55, A-30
Tortora	Monica	TRTMNC70L63A515K	L'Aquila	A030, AJ56, AJ55, A029
Venezia	Antonietta	VNZNNT65R60A509L	Avellino	AN55, AN56, A-55, A-56
Viccione	Raffaele	VCCRFL69M27B704Q	Caserta	A030, AC56
Vivaldi	Elena	VVLLNE68E47D969S	Genova	A-10, A-01, A-17
Zoia	Bruno	ZOIBRN61H01D969G	Roma	A-29, A-30, AP55, A-56

Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale p.t.

E NEI CONFRONTI DI SASSO PAOLO;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il ***diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508*** (di seguito per brevità, diploma AFAM); **B)** del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; **C)** qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; **D)** qualora occorra del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; **E)** delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; **F)** dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; **G)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all'accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

Il ricorso si fonda sul diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto di cui al D.M. 374/2019, valide per il triennio 2017/2020, nonché per i successivi, in quanto docenti muniti di diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (Afam).

In particolare, il ricorso introduttivo si fonda sui seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 21 dicembre 1999 n. 508, come modificato dal d.l. 22 settembre 2002 n. 212 (conv. con L. 22 novembre 2002 n. 268). Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 102 ss. della L. 24 dicembre 2012 n. 228. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Illogicità. Contraddittorietà. Violazione di circolari; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341. Violazione e falsa applicazione degli artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460. Erronea applicazione del regime transitorio; 3) Violazione delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/UE nonché dell'art. 4 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 79 e 107 della L. 13 luglio 2015 n. 107. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Contraddittorietà e sproporzione; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341. Violazione

e falsa applicazione degli artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460. Erronea applicazione del regime transitorio. Eccesso di potere. Illogicità.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di II fascia di circolo e d'istituto, per le classi di concorso, per le province e per gli istituti scolastici richiesti dai ricorrenti.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Guido Marone

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*


Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

Pubblicato il 23/01/2020

N.00390 2020 REG.PROV.CAU.
N. 15655/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15655 del 2019, proposto da

Carlotta Aiale, Salvatore Annunziata, Federica Arpaia, Felice Auriemma, Cecilia Barucca Sebastiani, Paola Bernardini, Gregorio Buti, Federica Calcara, Marco Cirino, Francesca Cogliati Dezza, Peppino Colarusso, Carlo Costa, Eleonora Coviello, Valentina Damiano, Giovanna De Maria, Claudio Di Lelio, Anna Maria Di Mezza, Maria Fileti, Daniela Fontana, Anna Francioni, Rosaria Garito, Gregorio Iannilli, Alberto Lo Gatto, Alessandro Maglia, Valentina Malafrente, Maria Marrone, Giovanni Medici, Giuseppe Medici, Aniello Napoli, Rosa Pappalardo, Adriano Patrevita, Mariarosaria Picariello, Margherita Pugliese, Giuseppina Raia, Vittorio Raimondo, Gabriella Rasulo, Eleonora Ricci, Enrico Righi, Anna Maria Rufo, Alberto Salvo, Leonardo Sarigu, Vincenzo Sarti, Giuseppina Savona, Teresa Scalese, Maria Novella Silipo, Pio Spiriti, Monica Tortora, Antonietta Venezia, Raffaele Viccione, Elena Vivaldi, Bruno Zoia, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paolo Sasso non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito per brevità,

diploma AFAM); B) del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di

Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non appare provvisto di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo all'orientamento di questa Sezione ribadito da ultimo con la sentenza n. 11214/2019, alla quale si rinvia quale precedente conforme, “.. già in passato escluso la possibilità che il relativo titolo di studio possa ritenersi sufficiente ai fini dell'abilitazione. Sulla scorta di arresti giurisprudenziali più risalenti (ad es., Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 4932 del 2006) – i quali già avevano escluso, quanto ai diplomi AFAM del c.d. vecchio ordinamento (quelli conseguiti, cioè, prima della riforma di cui alla L. n. 508 del 1999), l'equiparabilità all'abilitazione, alla luce di una corretta esegesi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 508 del 1999, come modificati dal D.L. n. 212 del 2002, convertito in legge n. 268 del 2002 – questo Tribunale (cfr., tra le ultime, le sentt. n. 12617 del 2017 e n. 3075 del 2018 di questa Sezione) ha ritenuto che nemmeno la novella introdotta dall'art. 1, comma

107, della L. n. 228 del 2012 consente di ritenere raggiunta tale equiparazione: questa novella, infatti, nello stabilire che "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello", consente bensì l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell'abilitazione all'insegnamento". Ed invero, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 508 del 1999 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituiva affatto titolo abilitante all'insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica.

Ne deriva che, il possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell'ordinamento, non è equiparabile all'abilitazione.

In particolare, il Tar del Lazio (sentenza n. 8600/2018) ha condivisibilmente puntualizzato che "Considerato che il Consiglio di Stato ha al riguardo precisato che "l'art. 4, comma 1, legge n. 508/99 (applicabile alla fattispecie sul presupposto che il decreto di riconoscimento del titolo della ricorrente sia intervenuto prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) ha genericamente riguardo all'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione. Diversa è invece la questione dell'abilitazione all'insegnamento, che è il vero oggetto della presente controversia: essa presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti." (Cons. di Stato, Sez. VI, 22.8.2006 n. 4932); richiamata la giurisprudenza della Sezione che su tale scia ermeneutica ha puntualizzato che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, L. n. 508/199 (AFAM) consentono l'accesso all'insegnamento ma è solo al diploma di didattica della musica che il Legislatore ha annesso valore abilitante ex

art. 4, co. 2, L. cit. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 19.3.2018 n. 3075;ID, n. 12617/2017; sul punto nei medesimi sensi, cfr. Trib. Milano, Sez. Lavoro, 5.7.2017); segnalato inoltre che la Sezione ha riesaminato a fondo la posizione dei docenti diplomati presso le istituzioni dell’AFAM, con specifico riguardo alla questione della loro ammissione alla procedura concorsuale riservata per cui è controversia, di cui all’art. 17, co. 2, lett. b) del d.lgs. 13.4.2017, n. 59, regolata con gli impugnati decreti ministeriali (DM n. 995/2017 e D.D.G. n. 85/2018) e disciplinata nelle sue linee di fondo relative, tra l’altro, alla fissazione dei necessari tassativi requisiti dall’art. 17, co. 3, d.lgs. N. 59/2017, con Sentenza n. 6227 del 5.6.2018, la cennata questione negativamente risolvendo con la citata pronuncia, dalle cui conclusioni la Sezione non ritiene di doversi discostare; ribadito al riguardo che l’art. 4, L. n. 508/1999, recante disposizioni in materia di riordino degli istituti d’arte e musicali e dei relativi titoli di studio, dispone al comma 2 che “Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”, ragion per cui solo i diplomi conseguiti al termine degli specifici corsi di didattica della musica posseggono valore abilitante all’insegnamento purché il titolare sia munito anche del diploma di conservatorio ed altresì del diploma di scuola secondaria superiore; conseguendo pertanto che ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della L. n. 508/1999 ancorché congiunti al diploma di scuola superiore, ma senza il diploma di conservatorio e il diploma conseguito al termine dei corsi di didattica della musica l’ordinamento non annette valore abilitante; ragion per cui è ostativa all’abilitazione all’insegnamento la carenza anche di uno solo dei

citati diplomi. richiamata altresì ad integrazione motivazionale della presente sentenza, con riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la Sentenza della Sezione 25 maggio 2018 n. 5928; rimarcato che la sanzione legislativa, recata dall'invocato art. 1, co. 102 della l. n. 107/2015, dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema AFAM, ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, non elide la necessità, ampiamente argomentata con le Sentenze della Sezione 25 maggio 2018 nn. 5928, 5930 e con la Sentenza n. n. 6227 del 5.6.2018 che alla prima si richiama, del possesso dell'ulteriore requisito dell'abilitazione all'insegnamento al 31.5.2017 tassativamente prescritto dall'art. 17, co. 3 del d.lgs.13.4.2017 emanato in attuazione della delega legislativa contenuta alla l. n. 107/2015 (ricorso, pag. 7);

osservato che non giova ai ricorrenti sostenere che “il titolo di studio posseduto dai ricorrenti - diploma artistico musicale e coreutico, conseguito presso il Conservatorio di Musica entro l'A.S. 2011/2012 sia da ritenersi pienamente abilitante all'insegnamento e pertanto dia pieno diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale in discorso (...) in ragione della normativizzata EQUIPOLLENZA del diploma AFAM vecchio ordinamento con i diplomi di maturità magistrale (ante 2001/2002), costituendo entrambi diplomi accademici di secondo livello” (ricorso, pag. 6) considerato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decisione n. 20.12.2017 n. 11 ha negato valore abilitante agli invocati diplomi di maturità magistrale; conseguendo, conclusivamente, dalla scrutinata infondatezza delle censure sulla pretesa illegittimità della non ammissione dei ricorrenti (motivi I e II), in possesso dell'invocato diploma AFAM, alla agevolata e semplificata procedura di cui all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, l'inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze svolte al terzo motivo avverso l'art. 4, nn. 1 e 3 dell'impugnato bando di cui al DDG. 85/2018, che nel

fissare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione <<impone a pena di esclusione>> come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della <<istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii.>> avvertendo che <<le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>; ritenuto sulla scorta delle argomentazioni tutte fin qui svolte, che il ricorso in epigrafe si profila infondato e suscettibile di essere definito nel merito, ex art. 60, c.p.a. (essendo abbondantemente decorso all'odierna Camera di consiglio del 26 giugno 2018 il termine dilatorio di 20 giorni dall'ultima notifica, avvenuta il 13.4.2018 e non necessitando attività istruttorie e integrative del contraddittorio), con sentenza resa in forma semplificata”.

che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione. .

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 390/2020 del 23.01.2020, nel giudizio R.G.n. 15655/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 15655/2019).

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC.**

AMM.

Nell'interesse dei prof.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROVINCIA	CLASSI DI CONCORSO
Aiale	Carlotta	LAICLT88T62F839S	Napoli	A030, A053, AG55, AG56
Annunziata	Salvatore	NNNSVT75S04F839J	Napoli	A-29, A-30, AJ55, AJ56
Arpaia	Federica	RPAFRC84D53A717M	Salerno	A-29, A-30, AJ55, AJ56, A-55
Auriemma	Felice	RMMFLC68T10F839G	Napoli	A-01, A-14, A-17, A- 03
Barucca Sebastiani	Cecilia	BRCCCL94C47L424S	Trieste	AN55, AN56, A030, A029
Bernardini	Paola	BRNPLA64A50L120S	Latina	A-29, A-30, AM56, AM55
Buti	Gregorio	BTUGGR79S23H223L	Parma	A030, A029, AN56, AN55
Calcara	Federica	CLCFRC91D43E974N	Cuneo	A-29, A-30, AG56, A-53, AG55, A-64
Cirino	Marco	CRNMRC94R07A489W	Avellino	AG56, AW55, A030, A029

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Cogliati Dezza	Francesca	CGLFNC68S68H501S	Roma	A-10,A-07,A-09,A-61,A-62,A-17,A-01,A-16
Colarusso	Peppino	CLRPPN83H19A783S	Avellino	A029,A030,A055
Costa	Carlo	CSTCRL79A11A0400	Roma	A001,A007,A008,A009,A010,A004
Coviello	Eleonora	CVLLNR88D63A783B	Napoli	A029,A030,AJ55,AJ56,A059
Damiano	Valentina	DMNVNT89B44G702M	Pisa	A01,A09,A017,A016
De Maria	Giovanna	DMRGNN94H66A944H	Bologna	AJ55,AJ56,A-29,A-30,A-53,A-59,A-64
Di Lelio	Claudio	DLLCLD92P10E472G	Latina	AM56,AM55,A-30
Di Mezza	Anna Maria	DMZNM68B57Z404W	Frosinone	A-31,A-32, A-29,A-30
Fileti	Maria	FLTMRA78R53F158C	Messina	A-01,A-09,A-17
Fontana	Daniela	FNTDNL90D47F839P	Napoli	AA56,AA55,A-29,A-30
Francioni	Anna	FRNNNA75P59L120S	Latina	A055
Garito	Rosaria	GRTRSR65D65E043Y	Messina	AJ77,A032,A-53,A-29,A-30
Iannilli	Gregorio	NNLGGR76B10L182U	Roma	A029,A030,AL55,AL56
Lo Gatto	Alberto	LGTLRT65A21L219T	Lodi	A29, A30, A53,A64,A55
Maglia	Alessandro	MGLLSN86H30F537S	Catanzaro	A064

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Malafrente	Valentina	MLFVNT83P62L259Y	Roma	A01, A08, A09, A017
Marrone	Maria	MRRMRA68M50F488V	Napoli	A-30
Medici	Giovanni	MDCGNN70C28F636Q	Benevento	A029, A030, AC55, AC56
Medici	Giuseppe	MDCGPP66A09F636B	Avellino	A029, A030, AC55, AC56
Napoli	Aniello	NPLNLL74M26H703Y	Avellino	AJ56, AJ55, A029, A030
Pappalardo	Rosa	PPRSO70C56C351Q	Messina	AB56, A030
Patrevita	Adriano	PTRDRN67B21B866P	Avellino	AB55, AB56, A-30, A-29
Picariello	Mariarosaria	PCRMRS66H50F839N	Napoli	A-05, B-18
Pugliese	Margherita	PGLMGH83M56F376L	Bari	A-55, A-30, A-29
Raia	Giuseppina	RAIGPP74D49C129Z	Salerno	A-14, A-17, A-16, A- 09, A-08, A-01, A-30, ADSS, AD00
Raimondo	Vittorio	RMNVTR96B09D122U	Milano	A-29, A-30, A-53, A- 55, AR55
Rasulo	Gabriella	RSLGRL91D50G693X	Caserta	A-57
Ricci	Eleonora	RCCLNR58E57I726B	Siena	AJ55, AJ56, A029, A030, A053
Righi	Enrico	RGHNRC92S07A794L	Bergamo	AJ55, AJ56, A030, A053, A064, A029
Rufo	Anna Maria	RFUNMR65D54H501I	Roma	A-30, AJ56, AJ55
Salvo	Alberto	SLVLR64S01D907N	Firenze	A029, A030, AK56

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sarigu	Leonardo	SRGLRD71S15B354C	Cagliari	A-30, AL55, AL56, A-55, A-56
Sarti	Vincenzo	SRTVCN89T22F839X	Napoli	A-30, A-29, AJ55, AJ56, A-53
Savona	Giuseppina	SVNGPP71A60D423U	Trapani	A001, A009, A017, A016
Scalese	Teresa	SCLTRS77L65L418U	Matera	A009, A001, A017
Silipo	Maria Novella	SLPMNV77S50C352K	Catanzaro	A001, A009, A016, A017
Spiriti	Pio	SPRPIO66B28A323L	Latina	AM56, AM55, A-30
Tortora	Monica	TRTMNC70L63A515K	L'Aquila	A030, AJ56, AJ55, A029
Venezia	Antonietta	VNZNNT65R60A509L	Avellino	AN55, AN56, A-55, A-56
Viccione	Raffaele	VCCRFL69M27B704Q	Caserta	A030, AC56
Vivaldi	Elena	VVLLNE68E47D969S	Genova	A-10, A-01, A-17
Zoia	Bruno	ZOIBRN61H01D969G	Roma	A-29, A-30, AP55, A- 56

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv.
Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale
elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi
dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano
inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale *p.t.*

E NEI CONFRONTI DI Sasso Paolo, C.F. SSSPLA71H29G812U, residente in Marigliano (NA) alla via S. Sebastiano n. 14 (CAP 80034)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: **A)** del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il *diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508* (di seguito per brevità, diploma AFAM); **B)** del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

F A T T O

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

I ricorrenti sono docenti che operano o ambiscono ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, potendo essere nominati quali supplenti su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d'istituto.

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti devono ritenersi abilitati all'insegnamento in quanto muniti sia di diploma di istruzione superiore che di *diploma rilasciato dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (in acronimo AFAM)* di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 (**doc. 1**).

Come noto, infatti, la suddetta legge ha riformato il settore artistico-musicale introducendo, in ossequio al dettato dell'art. 33 Cost., un sistema di formazione artistica parallelo al sistema universitario. La disciplina transitoria, peraltro, ha espressamente previsto la piena equiparazione – ad ogni effetto di legge – dei diplomi alle lauree specialistiche rilasciate dagli istituti afferenti al sistema AFAM.

Ai fini di cui è causa, occorre rimarcare che gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti legittimano la richiesta di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

* * * * *

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107.

In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di accesso alle selezioni concorsuali) si dispone che, a partire dal 2018, alle procedure di reclutamento possano prendere parte tutti i laureati.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 cit., poi, ha previsto in favore dei docenti abilitati entro il 31 maggio 2017 un concorso straordinario e semplificato, consistente nella sola prova orale sulle capacità didattiche e volto alla costituzione di graduatorie ad esaurimento.

I docenti in possesso di titolo abilitante, quindi, già hanno potuto conseguire importanti benefici, ottenendo un canale preferenziale per l'immissione in ruolo con conseguente stabilizzazione della loro posizione lavorativa.

* * * * *

Da ultimo, con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 **doc. 2**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, non prevedendo ancora una volta tra i titoli di accesso alla seconda fascia anche il diploma AFAM.

Risultava quindi sviato l'esercizio dei poteri regolamentari delegati dall'art. 4 della L. 3 maggio 1994 n. 124 che demanda al Ministero resistente la disciplina delle graduatorie di istituto, non essendo infatti la divisione in fasce prescritta dalla norma primaria che si limita solo a prevedere una priorità di nomina per i docenti iscritti nelle GAE.

Ad ogni modo, i ricorrenti presentavano ugualmente domanda di inserimento in seconda fascia (**doc. 3**), tenuto conto dell'indiscutibile valore legale del titolo di studio in questione.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 21 DICEMBRE 1999 N. 508, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 SETTEMBRE 2002 N. 212 (CONV. CON L. 22 NOVEMBRE 2002 N. 268). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 102 SS. DELLA L. 24 DICEMBRE 2012 N. 228. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.M. 10

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

SETTEMBRE 2010 N. 249. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto precludono ai docenti muniti di diploma AFAM l'accesso alla II fascia delle Graduatorie d'Istituto di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, benché tale titolo di studio sia pienamente equiparato ai diplomi di laurea di II livello e costituisca valido presupposto per l'accesso all'insegnamento.

In tal senso, la disciplina normativa non lascia adito a dubbio alcuno.

L'art. 4, della L. 21 dicembre 1999 n. 508, infatti, dispone testualmente che *«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (...)*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

3 bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

Successivamente, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, l'art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. in L. 25 febbraio 2016 n. 21) ha previsto che *«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

Inoltre, l'art. 1, co. 10 ter del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. con L. 25 febbraio 2016 n. 21), ha introdotto al predetto art. 1 della L. n. 228/2012, il comma 107 bis, a mente del quale *«Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017». Termine che poi è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 4, co. 5 ter del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (conv. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).

Ne deriva, pertanto, che i titolari dei diplomi AFAM devono intendersi senz'altro abilitati all'insegnamento sulle classi di concorso relative alle materie artistiche e musicali.

In tal senso, del resto, si è espressa anche recente giurisprudenza del Giudice Ordinario, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di controversie rimesse alla sua giurisdizione in tema di accertamento e declaratoria di posizioni di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25840). Al riguardo, infatti, è stata affermata la piena legittimità e fondatezza delle pretese ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, riservate appunto ai docenti muniti di valida abilitazione all'insegnamento, in capo ai docenti in possesso del diploma di maturità nonché del diploma AFAM (cfr. Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2135 del 31 maggio 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 4055/2017 del 19 giugno 2017; Trib. Salerno, Sez. Lavoro, n. 15716/2017 del 14 giugno 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, ordinanza 14 settembre 2016).

In particolare, è stato rilevato che *«Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del D.M.353/14 di*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

includere nella seconda fascia di Circolo e di Istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s.2001-02 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999. Non vi è, difatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi. Come detto l'art. 1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016)».

Orbene, in virtù dell'equipollenza con il diploma accademico di II livello, espressamente sancita dall'art. 1, co. 107 della L. n. 228/2012, i ricorrenti sono senz'altro legittimati ad essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Istituto.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto eccepito, si consideri che il diploma accademico di II livello è stato riconosciuto come valido requisito di ammissione al primo ciclo del TFA sostegno dallo stesso Ministero resistente, come chiarito con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013 (**doc. 4**), in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15, co. 20 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (**doc. 5**).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Secondo tale disposizione, infatti, «*I diplomi accademici di II[^] livello conseguiti ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento*».

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella II fascia della Graduatoria di cui è causa, siccome titolari di diploma di studio avente natura abilitante all'insegnamento.

* * * * *

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

In via meramente gradata, e nell'ipotesi in cui non si riconosca il valore abilitante del titolo di studio conseguito dai ricorrenti (ipotesi che in radice si contesta), si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per un ulteriore profilo.

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Al riguardo, giova evidenziare che i ricorrenti sono stati impossibilitati a conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo i percorsi delineati dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non essendo mai stato attivato un TFA ordinario cui potessero accedere.

Come noto, l'art. 3, co. 3 del D.M. n. 249/2010 ha previsto – a regime – un percorso formativo della durata di tre anni in relazione all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, articolato in un corso biennale per il conseguimento del riformato diploma accademico di II livello, ed un anno destinato alla frequentazione di un tirocinio formativo attivo (TFA ordinario). Con D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192, nel riordinare i corsi biennali già previsti dal D.M. 28 settembre 2007 n. 137, l'Amministrazione resistente ha attivato la prima fase del suddetto percorso formativo.

Con successivo D.M. 20 giugno 2014 n. 487, poi, è stato attivato il TFA ordinario per quei docenti che avevano frequentato il primo biennio.

Orbene, i ricorrenti non hanno potuto accedere a tale nuovo percorso formativo, riservato unicamente ai docenti che avevano concluso il percorso di studi secondo il nuovo ordinamento didattico.

Ed infatti, con nota dirigenziale del Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 206 del 25 gennaio 2013 (**doc. 6**), il Ministero precisava che i titolari di diplomi AFAM avrebbero potuto unicamente partecipare ai percorsi abilitativi

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

speciali (PAS) di cui all'art. 15, co. 1 bis del D.M. n. 249/2010 (come modificato dal D.M. n. 81/2013), e non certo al percorso ordinario.

In tal modo, tutti coloro che non potevano vantare anche l'ulteriore requisito di ammissione, costituito dal possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno tre anni, non hanno potuto così conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la disciplina dei requisiti di accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, laddove impone la sussistenza di un presupposto che i ricorrenti, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, non hanno potuto acquisire.

Valgano sul punto le argomentazioni svolte dal Giudice Amministrativo in ordine al diritto dei docenti ITP, ancorché privi di abilitazione, a partecipare all'ultimo concorso ordinario di reclutamento, stante la mancata attivazione dei dovuti percorsi formativi ordinari da parte dell'Amministrazione resistente.

Il giudice amministrativo, infatti, fa applicazione di un principio generale, logico prima ancora che giuridico, che può trovare senz'altro applicazione nella presente vicenda, siccome rispondente alla medesima ratio, laddove si afferma la perdurante validità del regime transitorio dei titoli di studio già acquisiti, allorquando non risulta essere attuato il nuovo regime di specializzazione all'insegnamento.

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Al riguardo, è stato chiarito che «(...) *tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l’abilitazione nei modi “ordinari”*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016 n. 1836; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 21 giugno 2016 n. 7245).

Del resto, come noto, si è ormai formato un orientamento costante e consolidato del Giudice Amministrativo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546; Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134), a mente del quale non rinviene alcuna valida giustificazione causale la differenziazione della platea dei docenti fondata sul possesso dell’abilitazione all’insegnamento, in quanto il conseguimento di tale titolo non è risultato possibile per la generalità dei soggetti interessati.

In tal modo, quindi, sono stati censurati tutti i recenti bandi concorsuali (2016 e 2018), nella parte in cui circoscrivevano illegittimamente la partecipazione ai soli docenti abilitati in mancanza di un’effettiva attivazione del percorso specializzante per l’insegnamento. A tanto il Giudice Amministrativo è

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

pervenuto proprio sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, onde assicurarne la compatibilità con i principi fondamentali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), imparzialità (art. 97 Cost.) e parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.).

Ed infatti non può non rilevarsi l'assoluta irragionevolezza di un sistema di reclutamento fondato sulla preliminare acquisizione di un titolo (l'abilitazione) ulteriore rispetto alla necessaria qualifica professionale (il titolo di studio), senza che l'Amministrazione resistente abbia effettivamente garantito a tutti i docenti interessati la possibilità di maturare tale requisito.

I percorsi abilitativi, infatti, non sono mai stati avviati con continuità temporale o geografica, dal momento che i cicli annuali non hanno riguardato sempre tutte le classi concorsuali né sono stati attivati sull'intero territorio nazionale. Peraltro, l'accesso ai suddetti percorsi è sempre stato condizionato al superamento di prove pre-selettive, di natura concorsuale, con conseguente drastica limitazione del novero dei soggetti in grado di poter conseguire il titolo e quindi partecipare alle operazioni di reclutamento.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati, siccome determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti.

* * * * *

3. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1,
COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE.
IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo status lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

estromettere dalla II fascia delle Graduatorie di Istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

* * * * *

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 8 DELLA L. 3 AGOSTO 1998 N. 315. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ.

In via meramente gradata, poi, va evidenziato un ulteriore profilo di doglianza, qualora non si dovesse qualificare il possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento (congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore) quale titolo abilitante.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati delimitano l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto soltanto ai soggetti muniti di abilitazione all'insegnamento e quindi finiscono per determinare un canale "privilegiato", ossia circoscritto ad un novero ristretto di candidati, così frustrando le esigenze di concorrenzialità, nonché di imparzialità e buon

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

andamento che devono necessariamente connotare l'affidamento di incarichi di docenza.

Invero, l'irragionevolezza della disciplina di settore relativa al sistema di accesso alla professione di docente nelle scuole statali è già stata esaminata dal giudice amministrativo, che ha avuto modo di verificarne tutti gli effetti perversi e paradossali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2676; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 417; Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Come noto, infatti, gli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 prevedevano il passaggio ad un sistema di formazione universitaria del personale docente sia per le scuole dell'infanzia e primaria (mediante l'istituzione di un apposito percorso accademico, ossia la Laurea in Scienze della Formazione primaria), sia per le scuole secondarie (mediante l'istituzione di Scuole di specializzazione, ossia le SSIS).

Conseguentemente, gli artt. 400, co. 12 e 402 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ridisegnavano le procedure di reclutamento, prevedendo però che nelle more della definitiva attuazione del predetto sistema fosse fatta salva la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso al ruolo, a seguito del superamento delle prove concorsuali.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Gli artt. 3, co 8 e 4, co. 2 bis della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandavano ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (Laurea in Scienze della formazione primaria, Scuole di specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, oggi TFA), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Orbene, con orientamento giurisprudenziale costante e consolidato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546; Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134), il Giudice amministrativo ha avuto modo di censurare i bandi concorsuali, laddove circoscrivevano la partecipazione ai soli docenti abilitati in mancanza di un'effettiva attivazione del percorso specializzante per l'insegnamento.

Al riguardo, è stato evidenziato come i percorsi abilitativi siano stati attivati con una marcata intermittenza, essendo addirittura stati interrotti ai sensi dell'art. 64, co. 4 ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) in vista della riforma degli ordinamenti didattici, e ripresi solo a seguito dell'istituzione dei Tirocini Formativi Attivi *ex* D.M. 10 settembre 2010 n. 249, tuttavia attivati solo con due cicli e non per tutte le materie.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ed infatti non può non rilevarsi l'assoluta irragionevolezza di un sistema di reclutamento fondato sulla preliminare acquisizione di un titolo (l'abilitazione) ulteriore rispetto alla necessaria qualifica professionale (il titolo di studio), senza che l'Amministrazione resistente abbia effettivamente garantito a tutti i docenti interessati la possibilità di maturare tale requisito.

Come già evidenziato, i percorsi abilitativi non sono mai stati avviati con continuità temporale o geografica, dal momento che i cicli annuali non hanno riguardato sempre tutte le classi concorsuali né sono stati attivati sull'intero territorio nazionale. Peraltro, l'accesso ai suddetti percorsi è sempre stato condizionato al superamento di prove pre-selettive, di natura concorsuale, con conseguente drastica limitazione del novero dei soggetti in grado di poter conseguire il titolo e quindi partecipare alle operazioni di reclutamento.

Si consideri, inoltre, che i ricorrenti non hanno evidentemente potuto partecipare all'ultima tornata concorsuale (1999) che consentiva ancora di acquisire la cd. idoneità concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, quindi, maturare il requisito di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In altri e più chiari termini, i ricorrenti, laureati, non sono stati messi nella condizione di poter conseguire il titolo legittimante né attraverso le procedure concorsuali, né tanto meno attraverso i percorsi formativi.

27

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, la decisione di continuare a riservare l'accesso alla seconda fascia ai soli candidati abilitati, nonostante le manifeste difficoltà nell'organizzazione dei concorsi e dei percorsi abilitanti, risulta palesemente irragionevole.

Ma vi è di più.

Vale osservare che, a seguito della riforma delle classi concorsuali dettata dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, mediante accorpamento e/o fusione delle precedenti, non sono ancora stati attivati i corrispondenti percorsi abilitativi, sicché – coerentemente con l'insegnamento giurisprudenziale affermatosi in tale materia – le limitazioni a danno dei candidati muniti dei titoli di studio validi per l'accesso alle corrispondenti classi concorsuali sono manifestamente inique, non essendo stato loro consentito di conseguire il requisito soggettivo richiesto.

Peraltro, occorre evidenziare che al fine di coprire le nuove esigenze di organico il predetto regolamento ministeriale (art. 3) consente espressamente ai docenti muniti di abilitazione nelle precedenti classi concorsuali di ottenere incarichi e di accedere alla partecipazione al reclutamento con riferimento a tutti gli insegnamenti afferenti alle nuove e riformate classi concorsuali in cui esse sono confluite.

In tal senso, si viene a determinare un'estensione automatica della vecchia abilitazione anche a materie per le quali il candidato è sprovvisto di valido

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

titolo, dal momento che a seguito dell'opera di razionalizzazione le nuove classi concorsuali hanno un ambito applicativo estremamente più ampio.

Pertanto, la precedente specializzazione opera *ipso facto* su un novero ampio di insegnamenti, indipendentemente da qualsiasi accertamento circa le capacità e competenze specifiche e, finanche, dal possesso dei titoli di studio che davano diritto all'accesso alle rispettive classi concorsuali, oggetto di accorpamento.

In altri e più chiari termini, il candidato che è munito dei titoli di studio previsti dai D.M. n. 39/1998 e 22/2005 (ora confluiti nel d.P.R. n. 19/2016) è escluso dall'inserimento in seconda fascia sol perché sprovvisto di abilitazione all'insegnamento, mentre tale possibilità è concessa ad altro docente che vi partecipa in virtù di un'abilitazione conseguita con riferimento a materie diverse ma che oggi vengono a rientrare nella nuova classe concorsuale.

Orbene, è evidente che, in mancanza dell'attivazione generalizzata, aperta e continuativa dei percorsi abilitativi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto continuare a dare applicazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 4 del D.I. 24 novembre 1998 n. 460, evitando di ingenerare ingiuste disparità di trattamento a danno di docenti stante il carattere discriminatorio che l'abilitazione all'insegnamento ha assunto alla luce delle peculiari modalità di istituzione dei corsi.

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, giova osservare che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, conculcando ogni *chance* di insegnamento.

In tal senso, tali provvedimenti precludono ai ricorrenti ogni seria e fondata possibilità di avere importanti opportunità lavorative siccome li confinano nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Ne deriva, quindi, che ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 gli incarichi di supplenza saranno conferiti dal Ministero resistente con priorità ai quei colleghi che, pur essendo in possesso della medesima abilitazione, sono inseriti in seconda fascia, così vanificando gli impegni profusi e le energie spese per intraprendere la carriera professionale *de qua*.

Ed infatti la peculiarità dell'*iter* formativo seguito, la forte tipizzazione del *curriculum* professionale e, soprattutto, la particolare specializzazione delle competenze sinora acquisite (incentrate esclusivamente sulla didattica e l'educazione), fanno sì che il bagaglio di conoscenze, di capacità e di esperienze maturato dai ricorrenti sia esclusivamente spendibile nell'attività

di insegnamento, sicché la riduzione delle *chances* di ottenere incarichi di supplenza compromette enormemente altre occasioni di impiego.

In altri e più chiari termini, il comportamento sinora tenuto, determinando il mancato inserimento nella seconda fascia, restituisce di fatto i ricorrenti in una condizione di incertezza lavorativa e/o di inoccupazione.

Inoltre, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dai ricorrenti, dal momento che il pregiudizio patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro *ex art. 4 Cost.*, inteso come libertà di esercitare la professione scelta nel rispetto delle scelte individuali.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvencono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela cautelare, tanto più considerando che i ricorrenti sono comunque qualificati a svolgere l'attività di docenza.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

31

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC. AMM.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

PREMESSO CHE

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le province e per le classi di concorso dagli stessi richieste, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione

32

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di
copia integrale del ricorso introduttivo;

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai
sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la
notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami mediante pubblicazione
degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la
notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono
conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:05/12/2019 15:41:57

33

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 390/2020 del 23.01.2020, nel giudizio R.G.n. 15655/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 15655/2019).

Dettaglio bonifico

Cognome e nome:	Marone Guido
IBAN:	IT390306234210000001871977
DATI DEL BENEFICIARIO	
Cognome e nome:	Mitur
Partita iva/codice fiscale:	-
IBAN:	IT940100003245348013355004
Banca:	Banca D'Italia
ABI:	-
CAB:	-
C/c beneficiario:	-
DATI DELL'OPERAZIONE	
Importo del pagamento:	100,00 €
Costi:	0,00 €
Descrizione:	Ordinanza cautelare n.390-2020 ricorso r.g. 15655-19 aiale + altr
Data di accettazione:	27/01/2020
Data di addebito:	28/01/2020
Data di accredito:	29/01/2020
Data di regolamento:	29/01/2020
Stato:	In corso
CRO:	-